



All. sub A)

Modifiche al Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2012

Parte I – Il Processo di rilascio delle Licenze UEFA

Titolo I – Definizioni ed abbreviazioni

Vecchia Formulazione		Nuova Formulazione		Commenti
Alta Corte	Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni	Alta Corte	Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni	E' stata eliminata la definizione di Alta Corte.
-	-	Collegio di Garanzia	Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni	E' stata inserita la definizione di Collegio di Garanzia.
-	-	Codice di Giustizia Sportiva	Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio	E' stata inserita la definizione di Codice di Giustizia Sportiva.

Alla luce delle modifiche sopra esposte, nel testo degli articoli **2.8, 4.21, 6.8, 6.9, 8.8**, del **Criterio L.01 - A** e dell'**Appendice II** del Manuale delle Licenze UEFA – edizione 2012, il "Collegio di Garanzia" sostituirà l'"Alta corte".

Titolo III – Organizzazione del Sistema

Articolo	Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione	Commenti
4.8	La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono nominate per un biennio dal Consiglio Federale e sono tra loro indipendenti. I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità. Non possono essere nominati nella Commissione di primo grado e nella Commissione di secondo grado componenti di altri Organi del Sistema. La carica di componente della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, ad eccezione di quello di componente delle Commissioni di vigilanza federali per il controllo sulle società di calcio.	La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono nominate per un biennio dal Consiglio Federale e sono tra loro indipendenti. I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità. Non possono essere nominati nella Commissione di primo grado e nella Commissione di secondo grado componenti di altri Organi del Sistema. La carica di componente della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, ad eccezione di quello di componente <u>di una delle Commissioni del sistema delle Licenze Nazionali delle Commissioni di vigilanza federali per il controllo sulle società di calcio.</u>	E' stata prevista la compatibilità tra la carica di componente della Commissione di Primo Grado e di Secondo Grado delle Licenze UEFA e quella di componente di una della Commissioni del sistema delle Licenze Nazionali (Co.Vi.So.C., Commissione Criteri Infrastrutturali, Commissione Criteri Organizzativi).

Articolo	Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione	Commenti
4.12	La Commissione di primo grado è composta dal Presidente della Co.Vi.So.C., che la presiede, dagli altri componenti della Co.Vi.So.C. e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati tra professionisti iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale ed uno al registro dei revisori contabili.	La Commissione di primo grado è composta <u>dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno al registro dei revisori contabili e uno all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva.</u> dal Presidente della Co.Vi.So.C., che la presiede, dagli altri componenti della Co.Vi.So.C. e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati tra professionisti iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale ed uno al registro dei revisori contabili.	E' stato eliminato il collegamento tra la Co.Vi.So.C. e la Commissione di Primo Grado del Sistema delle Licenze UEFA ed è stato ridotto il numero di componenti con competenze in ambito infrastrutturale.
4.18	La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno al registro dei revisori contabili e due all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva. Il Presidente è scelto tra gli iscritti all'albo degli avvocati ed il Vice Presidente tra i membri esperti di impiantistica sportiva.	La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno al registro dei revisori contabili e <u>uno due</u> all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva. Il Presidente è scelto tra gli iscritti all'albo degli avvocati ed il Vice Presidente tra i membri esperti di impiantistica sportiva.	Per uniformità con l'articolo 4.12, sono state eliminate le qualifiche professionali richieste per il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione di Secondo Grado del Sistema della Licenze UEFA ed è stato ridotto il numero di componenti con competenze in ambito infrastrutturale.

Titolo V – Criteri Economico – Finanziari

Articolo	Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione	Commenti
14.4.4	Bilancio consolidato e area di consolidamento Qualora la Società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il bilancio consolidato con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato. Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 127/1991. L'area di consolidamento deve includere anche tutte le società nei cui bilanci siano contabilizzati: • gli emolumenti dovuti ai dipendenti (come definiti all'art. 14.7.1); • plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'acquisto/cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. L'area di consolidamento dovrebbe, altresì, comprendere tutte le società incluse nella struttura del gruppo (come definita nel criterio L.04) ed, in particolare, tutte le società che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi con riferimento alle seguenti attività della Società richiedente la Licenza: • biglietteria; • sponsorizzazioni e pubblicità; • diritti radio-televisivi; • merchandising e ospitalità; • attività sportiva (es. attività amministrative, attività riguardanti il giorno della gara, logistica, etc.); • finanziamenti (inclusi finanziamenti garantiti con asset della Società richiedente la Licenza);	Bilancio consolidato e area di consolidamento Qualora la Società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il bilancio consolidato con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato. Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 127/1991. L'area di consolidamento deve includere anche tutte le società nei cui bilanci siano contabilizzati: • gli emolumenti dovuti ai dipendenti (come definiti all'art. 14.7.1); • <u>Costi/ricavi</u> plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'acquisto/cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. L'area di consolidamento dovrebbe, altresì, comprendere tutte le società incluse nella struttura del gruppo (come definita nel criterio L.04) ed, in particolare, tutte le società che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi con riferimento alle seguenti attività della Società richiedente la Licenza: • biglietteria; • sponsorizzazioni e pubblicità; • diritti radio-televisivi; • merchandising e ospitalità; • attività sportiva (es. attività amministrative, attività riguardanti il giorno della gara, logistica, etc.); • finanziamenti (inclusi finanziamenti garantiti con asset della Società richiedente la Licenza);	La disposizione in oggetto è stata allineata con l'articolo 46 bis del UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations – Edition 2012.

Articolo	Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione	Commenti
14.4.4	• uso e gestione dello stadio e dei centri di allenamento; • settore giovanile. Una società può essere esclusa dall'area di consolidamento quando: • l'attività esercitata sia irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio consolidato; • la sua attività principale non sia collegata alle attività, ai luoghi, agli asset o al marchio della Società richiedente la Licenza. La società richiedente la Licenza deve: • dichiarare se le attività sopra indicate sono state contabilizzate nei bilanci di una delle società incluse nell'area di consolidamento e fornire spiegazioni dettagliate se questo non dovesse essere il caso; • giustificare nel dettaglio l'esclusione dall'area di consolidamento di qualunque società inserita nella struttura del gruppo, come definita nel criterio L.04.	• uso e gestione dello stadio e dei centri di allenamento; • settore giovanile. Una società può essere esclusa dall'area di consolidamento quando: • l'attività esercitata sia irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio consolidato; • la sua attività principale non sia collegata alle attività, ai luoghi, agli asset o al marchio della Società richiedente la Licenza. La società richiedente la Licenza deve: • dichiarare se le attività sopra indicate sono state contabilizzate nei bilanci di una delle società incluse nell'area di consolidamento e fornire spiegazioni dettagliate se questo non dovesse essere il caso; • giustificare nel dettaglio l'esclusione dall'area di consolidamento di qualunque società inserita nella struttura del gruppo, come definita nel criterio L.04.	

Articolo	Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione	Commenti
14.9.4	Gli indicatori Le informazioni economico-finanziarie storiche fornite dalla Società richiedente la Licenza possono evidenziare delle situazioni di rischio potenziale legate all'andamento economico-finanziario ed alle prospettive di continuità aziendale della Società richiedente la Licenza. Per l'accertamento di tali situazioni di rischio, gli Organi del Sistema si avvalgono dei seguenti indicatori:	Gli indicatori Le informazioni economico-finanziarie storiche fornite dalla Società richiedente la Licenza possono evidenziare delle situazioni di rischio potenziale legate all'andamento economico-finanziario ed alle prospettive di continuità aziendale della Società richiedente la Licenza. Per l'accertamento di tali situazioni di rischio, gli Organi del Sistema si avvalgono dei seguenti indicatori:	La disposizione in oggetto è stata allineata con l'articolo 52 del UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations – Edition 2012.

Articolo	Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione	Commenti
14.9.4	Indicatore n. 1 (IND. 01) - La relazione della società di revisione sul Bilancio ovvero sulla Semestrale presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente alla continuità aziendale. Indicatore n. 2 (IND. 02) - Il Bilancio ovvero la Semestrale, presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02 del Manuale, rivelano un patrimonio netto negativo peggiorativo rispetto a quello risultante dal precedente Bilancio ovvero Semestrale. Se la Società richiedente la Licenza ricade in una delle situazioni descritte dagli indicatori, gli Organi del Sistema adottano più approfondite procedure di valutazione e possono richiedere ulteriori documenti, tra cui, a titolo esemplificativo, una versione aggiornata dei budget e/o la presentazione anticipata dei budget della Stagione sportiva nazionale successiva.	Indicatore n. 1 (IND. 01) - La relazione della società di revisione sul Bilancio ovvero sulla Semestrale presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente alla continuità aziendale. Indicatore n. 2 (IND. 02) - Il Bilancio ovvero la Semestrale, presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02 del Manuale, rivelano un patrimonio netto negativo peggiorativo rispetto a quello risultante dal precedente Bilancio ovvero Semestrale. Se la Società richiedente la Licenza ricade in una delle situazioni descritte dagli indicatori, gli Organi del Sistema adottano più approfondite procedure di valutazione e possono richiedere ulteriori documenti, tra cui, a titolo esemplificativo, una versione aggiornata dei budget e/o la presentazione anticipata dei budget della Stagione sportiva nazionale successiva.	